Prot. n 608/2026
del 22/06/2026

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova

Tribunale di Sorveglianza Genova

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta

Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del Distretto della Corte d'Appello di Genova

Camera Penale Regionale Ligure

Camera Penale di Imperia- Sanremo

Camera Penale di Savona

Camera penale della Spezia

Camera penale di Massa Carrara

Protocollo per l'esecuzione a distanza delle udienze presso il Tribunale di Sorveglianza di Genova

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, in persona del Procuratore Generale dr. Enrico Rinaldo Augusto Zucca

Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, in persona della Presidente dr.ssa Daniela Verrina

Il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in persona del Dirigente Generale dott. Mario Antonio Galati

L'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Liguria, rappresentata dal Presidente avv. Vittoria Fiori

La Camera Penale Regionale Ligure rappresentata dal Presidente Avv. Fabiana Cilio

La Camera Penale di Imperia-Sanremo rappresentata dal Presidente Avv. Marco Bosio

La Camera Penale di Savona rappresentata dal Presidente Prof. Avv. Andrea Scella

La Camera Penale della Spezia rappresentata dal Presidente Avv. Fabio Sommovigo

La Camera Penale di Massa Carrara rappresentata dal Presidente Avv. David Giovanni Cappetta

Premesso

Visto che, a seguito della cessazione della pandemia da covid 19, sono venute meno le disposizioni speciali in materia di partecipazione dei detenuti alle udienze e che, per quanto attiene al procedimento di sorveglianza, hanno ripreso vigore le disposizioni di cui all'art. 678 comma 3.2 c.p.p. che prevede "se *l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato*".";

Considerato che in ragione della notevole distanza dalla città di Genova degli Istituti di pena presenti nella Regione Liguria, in alcuni casi addirittura superiore ai cento chilometri, le traduzioni dei detenuti finalizzate a consentire loro la partecipazione alle udienze del tribunale di sorveglianza e dell'ufficio di sorveglianza di Genova comportano rilevanti disagi personali ai detenuti stessi, costretti a trasferte oltremodo lunghe e defatiganti, causa di notevole stress;

Valutato che tale situazione comporta un impegno particolarmente oneroso per l'Amministrazione Penitenziaria, il cui personale addetto alle traduzioni e scorte è costretto a lunghe trasferte, con dispendio di notevoli risorse umane e finanziarie;

Considerato quindi che tali condizioni espongono, per un considerevole lasso temporale, tutti i soggetti coinvolti nella traduzione e nei trasferimenti ai rischi connessi alla circolazione stradale;

Valutato che, di conseguenza, sono sempre più frequenti le richieste dei detenuti che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dalla legge per chiedere di partecipare a distanza alle udienze della sorveglianza;

Considerato che tale situazione rende necessario garantire la massima qualità dei videocollegamenti mediante l'apprestamento di attrezzature idonee a riprodurre al meglio le condizioni di audio e video proprie della presenza del detenuto in udienza e che, quelle attualmente in uso al Tribunale di sorveglianza di Genova ed agli istituti di pena sopracitati, garantiscono dette condizioni, essendo stato sperimentato un protocollo, sottoscritto in data 20 dicembre 2022, finalizzato all'effettuazione delle

udienze a distanza ex art. 678 comma 3.2 c.p.p.;

Valutato che la grave carenza di personale in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Genova non consente di garantire a sua volta l'anzidetta qualità dei video collegamenti nel corso dell'udienza, in quanto è necessaria sia una attività preparatoria che di assistenza particolarmente impegnativa, che costringe il Tribunale a sottrarre risorse per altri servizi, non più tollerabile;

Valutato che il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, al fine di agevolare l'effettuazione del maggior numero possibile delle sopracitate udienze con la modalità videoconferenza, ha già offerto la disponibilità ad assicurare, presso il Tribunale di Sorveglianza di Genova, la stabile presenza, per 3 giorni a settimana, di una unità di Polizia Penitenziaria da destinare all'attività preparatoria ed a quella di assistenza delle citate udienze, in aggiunta a quella già presente a tempo pieno;

Valutato che l'ulteriore risorsa, messa a disposizione dall'Amministrazione penitenziaria, consenta di sperimentare – per i professionisti con sede di lavoro distante dalla sede giudiziaria e, quindi, con esclusione dei difensori iscritti al Foro di Genova - ulteriori modalità di partecipazione del difensore da remoto (oltre alla presenza con il cliente presso l'istituto penitenziario), prevedendo la possibilità di collegamento dal proprio studio professionale, integrata da previsioni funzionali all'efficace gestione dell'udienza e trattazione delle procedure;

Tutto ciò premesso

Si conviene

Art.1
Presupposti del protocollo

A seguito della cessazione della pandemia da covid 19 le parti prendono atto che sono ormai venute meno da tempo le disposizioni speciali in materia di partecipazione dei detenuti alle udienze e che, per quanto attiene al procedimento di sorveglianza, hanno ripreso vigore le disposizioni di cui all'art. 678 comma 3.2 c.p.p. che recita "*L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato*".

Tuttavia, in ragione della notevole distanza da Genova degli Istituti di pena della Regione Liguria, causa di disagio non soltanto al servizio di traduzione della Polizia Penitenziaria, ma anche alle persone detenute, costrette loro malgrado a

trasferte oltremodo lunghe e defatiganti, causa di stress e malesseri di vario genere, le parti intendono condividere azioni comuni che possano facilitare l'attività giudiziaria nel rispetto del diritto di difesa delle persone detenute che, sempre più frequentemente, si avvalgono della facoltà loro riconosciuta dalla legge di richiedere di partecipare a distanza alle udienze del Tribunale di Sorveglianza;

l'Amministrazione Penitenziaria dà atto di quanto il personale addetto alle traduzioni e alle scorte sia costretto ad affrontare anche per più volte al giorno tragitti stradali impervi con il dispendio di notevoli risorse, spesso a discapito della sicurezza per ingorghi stradali e rallentamenti che difficilmente consentono percorsi dedicati e riservati alle traduzioni.

Le parti riconoscono la necessità di dover garantire, ove possibile, che le udienze dinanzi al Tribunale di sorveglianza possano essere celebrate anche in videocollegamento, ma ciò impone la massima qualità degli impianti audio visivi grazie ad attrezzature idonee a riprodurre al meglio le condizioni proprie della presenza del detenuto e del difensore in udienza e la possibilità che il detenuto possa colloquiare riservatamente con il suo difensore

Il Tribunale di Sorveglianza rappresenta ancora che la grave carenza di personale in servizio presso i suoi uffici non consente una adeguata qualità dei video collegamenti nel corso della udienza, in quanto richiede una attività preparatoria della medesima ed una assistenza tecnica particolarmente impegnative, che costringe il tribunale a sottrarre risorse per altri servizi parimenti importanti.

Art.2
Obiettivi del protocollo

Le parti si impegnano ad attuare azioni condivise affinché le udienze *ex* art. 678 c.p.p., da celebrarsi innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Genova, possano svolgersi, alternativamente, in presenza o a distanza, in conformità alla richiesta che il detenuto sarà invitato a formulare al momento della notifica del decreto di fissazione dell'udienza.

Art.3
Impegni del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, degli Avvocati e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Al fine di agevolare la partecipazione a distanza dei detenuti alle udienze previste dal procedimento di Sorveglianza l'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad assicurare a ciascun detenuto, nella settimana antecedente la data dell'udienza e fino al giorno stesso dell'udienza (visto che talvolta le relazioni degli organi competenti - relazioni trattamentali, relazioni UEPE a titolo esemplificativo - giungono in cancelleria anche la mattina dell'udienza), l'effettuazione di colloqui telefonici con il proprio difensore in modo da consentire a quest'ultimo di fornire al proprio assistito ogni utile informazione in merito all'udienza che si andrà a celebrare e anche a prescindere dal fatto che sia pervenuta in ritardo la relazione di cui sopra.

Laddove la relazione afferente il condannato venga depositata dagli organi competenti nella cancelleria del Tribunale di Sorveglianza dopo il termine di 5 giorni previsto dall'art. 127, 2° comma c.p.p., rendendo così di fatto impossibile per la difesa

la facoltà di produzione di memorie e documenti nei termini ivi previsti prima della celebrazione dell'udienza, il Tribunale si impegna a valutare l'immediata ammissione delle memorie e dei documenti, in formato cartaceo, che la difesa chieda di produrre in udienza o, in alternativa, la concessione di rinvio della trattazione per soddisfare la richiesta di allegazione, con esclusione di deduzioni che non abbiano attinenza con i contenuti della relazione tardivamente pervenuta o consistano in modifiche dell'originaria domanda e fatta salva la valutazione collegiale di immediata definibilità della procedura allo stato degli atti sulla base di profili estranei ai contenuti della relazione tardivamente pervenuta

Deve essere sempre garantita la possibilità e il diritto del detenuto di poter avere colloqui riservati con il proprio difensore prima, durante e dopo la celebrazione dell'udienza.

Gli Avvocati e le Avvocate potranno effettuare tali colloqui nella sala a ciò dedicata e comunque in modo tale da garantirne la riservatezza, laddove possibile, prima dell'inizio dell'udienza in modo da non interrompere la celebrazione della stessa.

Laddove non possibile, chiederanno al Presidente di poter sospendere la celebrazione dell'udienza e sarà loro garantito.

Inoltre, in caso di partecipazione del detenuto da remoto, i difensori con sede di lavoro distante dalla sede giudiziaria - e, quindi, con esclusione dei difensori iscritti al Foro di Genova – potranno, in alternativa alla presenza in aula o presso l'Istituto dal quale si collega il loro assistito, chiedere di collegarsi tramite computer dal proprio studio professionale, tramite il link che verrà trasmesso in tempo utile per il collegamento nonché la linea dedicata per poter colloquiare con il proprio assistito il giorno dell'udienza; da tale facoltà sono **escluse**, a garanzia della sollecita trattazione - che potrebbe essere compromessa da difficoltà di collegamento con l'apparato informatico del difensore -, **le udienze relative a proposte di revoca di benefici e i reclami relativi alla concessione di liberazione anticipata dai quali dipenda l'immediata o imminente maturazione del fine pena.**

Art.4
Impegni del Tribunale di Sorveglianza di Genova

Il Tribunale di Sorveglianza di Genova si impegna, nei casi e con i limiti sopra individuati, a celebrare le udienze *ex* art. 678 c.p.p. con la modalità a distanza.
La richiesta del difensore di partecipazione all'udienza da remoto tramite link sarà inviata almeno sette giorni prima dell'udienza all'indirizzo mail: cancelleriacentrale.tribsorv.genova@giustizia.it e dovrà indicare **la mail peo dove ricevere il giorno dell'udienza il link per il collegamento da remoto e un numero di cellulare di pronta reperibilità**.
Non è consentita la produzione in udienza di memorie e documenti in formato digitale. Si richiama, quanto all'ipotesi di tardiva trasmissione delle relazioni inerenti il condannato, quanto previsto dall'art.3.

Il link per il collegamento verrà inviato dalla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza la mattina dell'udienza.
In linea con tale nuova impostazione relativa alle modalità di celebrazione delle udienze viene modificato l'avviso di fissazione dell'udienza.

Art.5
Impegni dell' Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Liguria e della Camera Penale Regionale Ligure

L'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Liguria e le Camere Penali si impegnano a diffondere ai propri colleghi iscritti o associati il presente protocollo rimettendo chiaramente ai medesimi la valutazione sulla opportunità della presenza fisica dell'assistito in udienza

Art. 6
Risorse

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna ad individuare, in aggiunta all'unità di Polizia Penitenziaria già presente a tempo pieno, una ulteriore unità che assicurerà il servizio per 3 giorni a settimana e che, dopo aver effettuato un periodo di formazione presso il Tribunale di Sorveglianza di Genova, presterà servizio presso il medesimo Tribunale.

Art.7
Gruppo di monitoraggio

Presso il Provveditorato è istituito il Gruppo di Lavoro per il monitoraggio del protocollo composto da un dirigente penitenziario, da un funzionario informatico, e da personale del ruolo dirigenziale della Polizia Penitenziaria appartenente all'ufficio IV - Sicurezza e Traduzioni del Provveditorato Regionale.

Art.8
Durata del protocollo

L'attuazione del presente protocollo avrà un carattere sperimentale della durata di un anno dalla data della sottoscrizione, al termine del quale le parti firmatarie effettueranno un bilancio volto ad analizzare l'esito della sperimentazione.

Ciascuna delle parti firmatarie, dopo quattro mesi di sperimentazione del presente protocollo, potrà chiedere una revisione del protocollo e/o un confronto fra i sottoscrittori qualora – in particolare con riferimento alle previsioni del protocollo inerenti la partecipazione dei difensori da remoto tramite link - si evidenziassero criticità tali da compromettere la corretta gestione e partecipazione alle udienze.

Genova, 22 giugno 2026

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova -
Dr. Enrico Rinaldo Augusto Zucca

ENRICO
RINALDO
AUGUSTO
ZUCCA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
24.06.2026
13:51:00
GMT+01:00

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova -
Dr.ssa Daniela Verrina

DANIELA VERRINA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
22.06.2026 06:49:56
GMT+00:00

Il Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta
Dr. Mario Antonio Galati

[redacted]

Il Presidente dell'Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del Distretto della Corte d'Appello di Genova
Avv. Vittoria Fiori

Firmato digitalmente da: FIORI VITTORIA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA
Data: 29/06/2026 11:41:36

Il Presidente della Camera Penale Regionale Ligure
Avv. Fabiana Cilio

Firmato digitalmente da: FABIANA CILIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
Data: 29/06/2026 15:06:32

Il Presidente della Camera Penale di Imperia- Sanremo
Avv. Marco Bosio

Firmato digitalmente da:
Marco Bosio
AVVOCATO
Firmato il 29/06/2026 15:43
Seriale Certificato: 4151268245182179803
Valido dal 12/11/2025 al 11/11/2028
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

Il Presidente della Camera Penale di Savona
Prof. Avv. Andrea Scella

Firmato digitalmente da
ANDREA SCELLA
CN = ANDREA SCELLA
C = IT

Il Presidente della Camera Penale della Spezia
Avv. Fabio Sommovigo

avv. Fabio Sommovigo

Firmato digitalmente
da: Fabio Sommovigo
Data: 29/06/2026
16:14:04

Il Presidente della Camera Penale di Massa Carrara
Avv. David Giovanni Cappetta

DAVID GIOVANNI
CAPPETTA
AVVOCATO
06.07.2026
15:36:40
GMT+02:00